



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO

N. 300/A/1/57642/101/3/3/14

Roma, 29 dicembre 2006

OGGETTO: Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
AOSTA
- AL MINISTERO DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI
E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA

Per opportuna conoscenza si comunica che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 30 dicembre 2006 il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2006 che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, C.d.S, dispone l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada e che troverà applicazione dal prossimo **1 Gennaio 2007**.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO

Il decreto (**Ail. 1**) ha individuato, altresì, una serie di norme con sanzioni amministrative pecuniarie soggette al citato adeguamento, introdotte nel nuovo Codice della Strada per effetto delle disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, della legge 7 aprile 2003, n. 72, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, non ricomprese nel precedente aggiornamento attuato con decreto del Ministro della giustizia del 22 dicembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2004, n. 305, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.

Nell'aggiornamento sono state incluse anche le sanzioni previste dall'articolo 172 del nuovo codice della strada, così come modificato dal decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150, trattandosi di sanzioni pecuniarie preesistenti, con i medesimi importi, relative a infrazioni parzialmente diverse (fattispecie), mentre **restano escluse** dal predetto aggiornamento l'importo della sanzione di cui all'articolo 116, comma 13-bis, introdotta dall'articolo 6, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 30.6.2005 n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, perché entrata in vigore il 1° luglio 2005, e della sanzione di cui all'articolo 126-bis, comma 2, sesto periodo, così come modificato dall'articolo 44 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, con legge 24 novembre 2006, n. 286, perché entrata in vigore il 3 ottobre 2006. (**Ail. 2**)

Le operazioni di adeguamento delle somme delle sanzioni pecuniarie del codice della strada alla variazione dell'indice ISTAT hanno determinato l'individuazione di entità pecuniarie con valori decimali, che nella tabella I allegata al decreto del Ministro della Giustizia sono già in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 195, comma 3-bis, C.d.S. (arrotondamento della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite).

L'arrotondamento all'unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal Codice. Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del massimo edittale) o quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale), o la sanzione di cui all'art. 193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione indicata al comma 2). L'importo di tali somme qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO**

Per ogni utilità, si comunica che copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito www.poliziadistato.it.

Originale firmato agli atti

IL DIRETTORE CENTRALE
Rosini



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO

DECRETO 29 DICEMBRE 2006

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTO l'articolo 195, commi 3 e 3 *bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada;

RITENUTO di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato nuovo codice della strada in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2004 al 1° dicembre 2006;

RITENUTO di dover operare il predetto aggiornamento anche sulle sanzioni amministrative pecuniarie introdotte nel nuovo codice della strada per effetto delle disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, della legge 7 aprile 2003, n. 72, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, non ricomprese nel precedente aggiornamento attuato con decreto del Ministro della giustizia del 22 dicembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2004, n. 305, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore;

RITENUTO di dovere includere nell'aggiornamento anche le sanzioni previste dall'articolo 172 del nuovo codice della strada, così come modificato dal decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150, trattandosi di sanzioni pecuniarie preesistenti, con i medesimi importi, relative a infrazioni parzialmente diverse (fattispecie);

RITENUTO che anche sulle sanzioni che per la prima volta vengono ora aggiornate debba operare l'adeguamento solo in base alla variazione biennale verificatasi nel periodo indicato dall'articolo 195, comma 3, del nuovo codice della strada;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO

RITENUTO di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo della sanzione di cui all'articolo 116, comma 13 *bis*, introdotta dall'articolo 6, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 30-6-2005 n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, perché entrata in vigore il 1° luglio 2005, e della sanzione di cui all'articolo 126 *bis*, comma 2, sesto periodo, così come modificato dall'articolo 44 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, con legge 24 novembre 2006, n. 286, perché entrata in vigore il 3 ottobre 2006;

CONSIDERATO che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nel periodo intercorrente tra il mese di novembre 2004 ed il mese di novembre 2006 e comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, è pari a 3,6% ;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti;

DECRETA

Art. 1

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni, è aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.
2. Dall'adeguamento di cui al comma precedente sono escluse le sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli articoli 116, comma 13 *bis*, e 126 *bis*, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Roma, lì 29 DICEMBRE 2006

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEI TRASPORTI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO**

Allegato I D.M. 29 Dicembre 2006

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:

Ove era prevista la sanzione da € 21 a € 85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 22 a € 88

Ove era prevista la sanzione da € 34 a € 138 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 35 a € 143

Ove era prevista la sanzione da € 35 a € 143 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 36 a € 148

Ove era prevista la sanzione da € 43 a € 85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 45 a € 88

Ove era prevista la sanzione da € 65 a € 262 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 67 a € 271

Ove era prevista la sanzione da € 68 a € 275 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 70 a € 285

Ove era prevista la sanzione da € 70 a € 280 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 73 a € 290

Ove era prevista la sanzione da € 71 a € 286 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 74 a € 296

Ove era prevista la sanzione da € 85 a € 172 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 88 a € 178

Ove era prevista la sanzione da € 107 a € 214 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 111 a € 222

Ove era prevista la sanzione da € 131 a € 524 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 136 a € 543



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO**

Ove era prevista la sanzione da € 132 a € 530 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 137 a € 549

Ove era prevista la sanzione da € 138 a € 550 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 143 a € 570

Ove era prevista la sanzione € 143 a € 573 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 148 a € 594

Ove era prevista la sanzione da € 250 a € 1.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 259 a € 1.036

Ove era prevista la sanzione da € 271 a € 1.084 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 281 a € 1.123

Ove era prevista la sanzione da € 282 a € 1.128 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 292 a € 1.169

Ove era prevista la sanzione da € 300 a € 1.501 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 311 a € 1.555

Ove era prevista la sanzione da € 327 a € 1.311 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 339 a € 1.358

Ove era prevista la sanzione da € 343 a € 1.377 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 355 a € 1.427

Ove era prevista la sanzione da € 357 a € 1.433 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 370 a € 1.485

Ove era prevista la sanzione da € 564 a € 2.257 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 584 a € 2.338

Ove era prevista la sanzione da € 600 a € 3.003 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 622 a € 3.111

Ove era prevista la sanzione da € 652 a € 2.620 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 675 a € 2.714

Ove era prevista la sanzione da € 656 a € 2.628 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 680 a € 2.723



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO**

Ove era prevista la sanzione da € 657 a € 2.653 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 681 a € 2.749

Ove era prevista la sanzione da € 683 a € 2.736 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 708 a € 2.834

Ove era prevista la sanzione da € 688 a € 2.754 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 713 a € 2.853

Ove era prevista la sanzione da € 716 a € 2.867 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 742 a € 2.970

Ove era prevista la sanzione da € 800 a € 3.200 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 829 a € 3.315

Ove era prevista la sanzione da € 1.000 a € 10.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.036 a € 10.360

Ove era prevista la sanzione da € 1.128 a € 4.515 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.169 a € 4.678

Ove era prevista la sanzione da € 1.500 a € 6.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.554 a € 6.216

Ove era prevista la sanzione da € 1.549 a € 6.197 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.605 a € 6.420

Ove era prevista la sanzione da € 1.626 a € 6.507 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.685 a € 6.741

Ove era prevista la sanzione da € 1.693 a € 6.774 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.754 a € 7.018

Ove era prevista la sanzione da € 2.257 a € 9.032 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.338 a € 9.357

Ove era prevista la sanzione da € 4.000 a € 16.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.144 a € 16.576



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO**

Allegato II D.M. 29 Dicembre 2006

Sanzioni amministrative escluse dall'adeguamento previsto dall'articolo 1:

- Articolo 116, comma 13 bis: comma originariamente inserito dall'art. 6, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 9/2002, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b-bis) del D.L. 151/2003, e successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, lett.d) del D.L. 115/2005, convertito con modificazioni, in legge 168/2005, in vigore a decorrere dal 1° luglio 2005.

- Articolo 126 bis, comma 2, sesto periodo: sanzioni introdotte con l'art. 44 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286.